



***Segretariato generale della Giustizia amministrativa***  
***Il Segretario generale***

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il codice disciplinare del personale, con qualifica non dirigenziale, del Comparto Funzioni centrali previsto dall'art. 62 del CCNL del 12 febbraio 2018;

VISTO il codice disciplinare del personale con qualifica dirigenziale, previsto dall'art. 9 del CCNL del 12 febbraio 2010 del personale dirigente dell'Area 1;

VISTO l'art. 55 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 nella novella recata dall'art. 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75, a mente del quale ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari – U.P.D. competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità;

VISTO il decreto n.167 in data 6 settembre 2017 del Segretario generale della Giustizia amministrativa in tema di procedimenti disciplinari;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n.9 in data 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg.1 f.331 concernente il regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa, che disegna un nuovo assetto di molti uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa;

VISTO in particolare l'articolo 22, comma 2, lettera a) del predetto regolamento che, nell'ambito delle attribuzioni della Direzione generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali affida la competenza a trattare la materia della disciplina all'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione;

RITENUTO di dover coordinare le norme in materia di disciplina dettate dal d. lgs. n. 165/2001 con le previsioni di cui al predetto articolo 22 del D.P.C.S. n. 9 in data 29 gennaio 2018

## DECRETA

### ART. 1

1. Nell'ambito della Direzione generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali è affidata all'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione la competenza in materia di "disciplina" ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lett. a) del D.P.C.S. in data 29 gennaio 2018.

### ART. 2

1. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n.165/ 2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 55 quater, commi 3 bis e 3 ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro 10 giorni, all'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.

### ART. 3

1. Ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n.165/ 2001, l'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione, una volta acquisite le notizie di comportamenti rilevanti sotto il profilo disciplinare nei casi richiamati all'art.2, con immediatezza - e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare - provvede alla contestazione scritta degli addebiti al dipendente, alla sua convocazione per il contraddittorio a difesa nonché alla definizione dell'istruttoria, nel rispetto dei termini procedurali ivi previsti.

### ART. 4

1. Delle notizie di illeciti disciplinari e degli adempimenti richiamati all'art.3, il dirigente dell'ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione informa tempestivamente un'apposita Commissione, presieduta dal Segretario generale della Giustizia amministrativa o, per sua delega, da uno dei Segretari delegati, e composta dal direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali e dallo stesso dirigente dell'ufficio che ha curato l'istruttoria.

2. La Commissione provvede ad ascoltare il dipendente, ad acquisire eventuali testimonianze ed a disporre, se del caso, un supplemento di istruttoria, svolgendo ogni ulteriore attività eventualmente necessaria per la definizione del procedimento disciplinare.

3. La Commissione individua, ai fini della conclusione del procedimento, l'eventuale sanzione da irrogare.

## ART. 5

1. L'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione, in conformità alla delibera della Commissione di cui al precedente art.4, conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito.

## ART. 6

1. Nel caso di assenza, impedimento o incompatibilità del direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali o del dirigente dell'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione, nonché per qualsivoglia ragione che renda impossibile la loro partecipazione ai lavori della Commissione, il Segretario generale provvederà con proprio atto ad individuare un altro dipendente con qualifica dirigenziale in sostituzione del dirigente impedito.

2. Nel caso in cui il dipendente interessato al procedimento disciplinare sia assegnato ad un ufficio facente capo ad uno dei componenti della Commissione, il Segretario generale potrà provvedere con proprio atto a nominare altro dirigente che operi in sostituzione.

Il presente decreto - che sostituisce integralmente il decreto n. 167 in data 6 settembre 2017 del Segretario generale della Giustizia amministrativa in tema di procedimenti disciplinari - entra in vigore dalla sua pubblicazione sui siti internet ed intranet della Giustizia amministrativa.

Roma, 5 marzo 2018

IL SEGRETARIO GENERALE